



## STATUTO

(Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 1.7.2001 prot. 610538 in G.U Serie generale n. 196 del 24.8.2001 - aggiornato con provvedimenti dello stesso Ministero del 25.7.2014 prot. DT58751 - del 24.2.2016 prot. DT19701 - del 10.6.2016 prot. 55171 - del 22.9.2016 prot. DT81009 – del 20.6.2022 prot. DT56610 – del 17.11.2022 prot. DT0092245/2022)

### Articolo 1

1.1 La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA", di seguito chiamata anche "Fondazione", è un ente ad origine associativa, con piena capacità e natura di diritto privato, sottoposto alla vigilanza dei competenti Organi previsti dalla legge, e regolato dalla Costituzione della Repubblica Italiana e, per quanto di competenza, dalle norme dell'Unione Europea, dalle leggi dello Stato: in particolare dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461, e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e sue successive modifiche e integrazioni, e dal presente Statuto definito anche in attuazione dei contenuti della Carta delle Fondazioni, predisposta dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa), organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria e, per quanto applicabile alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo ACRI – MEF 22/4/15.

1.2 La Fondazione è la continuazione ideale e patrimoniale della Cassa di Risparmio di Ravenna che fu fondata nel 1839 da una Società di benemeriti privati cittadini con una dotazione rappresentata da 100 azioni sottoscritte, da 20 Scudi romani ciascuna. La Cassa di Risparmio di Ravenna ha avuto riconoscimento giuridico dallo Stato Romano (Stato Pontificio) in data 21 dicembre 1839 e dallo Stato Italiano come "istituzione speciale, retta dai suoi propri regolamenti" (R.D.17 marzo 1861) ed ha iniziato le attività il 1° marzo 1840. Da essa è stata scorporata l'attività creditizia con atto 27 dicembre 1991 del Notaio in Ravenna dott. Emanuele Edoardo Errigo, in attuazione del progetto deliberato, a norma di legge, dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 23 dicembre 1991. La Cassa di Risparmio di Ravenna ha esercitato l'attività creditizia a servizio dell'economia del territorio e ha sostenuto la crescita sociale e culturale delle comunità locali, conformando la propria attività ai principi di autorganizzazione e sussidiarietà.

1.3. La Fondazione ha la sua sede in Ravenna, Piazza Garibaldi 6.

### Articolo 2

2.1. La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale.

2.2 La Fondazione opera normalmente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti interessati, nei



settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione delle attività e dei beni culturali ed ambientali, della sanità. Nella continuità dello scopo originario della Cassa di Risparmio di Ravenna, la Fondazione mantiene inoltre le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee. La Fondazione assicura il rispetto dell'art. 15 della Legge 266/91. Al fine di dare organicità piena e motivata trasparenza ai criteri ed alle modalità per intervenire nei vari settori di intervento e per la individuazione e la scelta dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare per la più ampia possibilità di tutela degli obiettivi statutari, la Fondazione adotta uno specifico regolamento interno che favorisca la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. La Fondazione programma i propri interventi, anche con previsioni pluriennali, nel rispetto dell'economicità della gestione e con criteri prudenziali di rischio.

La Fondazione rende pubbliche nel proprio sito internet le informazioni sulla propria attività in osservanza degli impegni assunti nell'articolo 11 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Protocollo ACRI – MEF 22/4/15.

2.3 Nei settori rilevanti individuati dal comma 2 del presente articolo, la Fondazione può anche esercitare attività di impresa strumentale, detenendo partecipazioni di controllo, al fine di operare in via esclusiva per la realizzazione degli scopi perseguiti nei settori medesimi. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

2.4. La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini di utilità sociale e di sostegno alla promozione dello sviluppo del territorio, può operare anche in settori al di fuori di quelli di cui al comma 2 del presente articolo, individuati nell'articolo 1 comma 1, lett. C bis del decreto legislativo 153/99 a condizione che si tratti di attività non lucrative e prive di forma di impresa.

2.5. Sono preclusi alla Fondazione l'utilizzo di derivati e l'esercizio di funzioni creditizie nonché qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

2.6. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle potenzialità ed utilità del territorio, può rivolgere - anche previo esperimento, ove necessario, di specifiche valutazioni di fattibilità - gli interventi anche a favore di uno solo dei settori rilevanti sopra indicati.

2.7. La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall'Organo di Indirizzo può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.



### Articolo 3

3.1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3.2. La Fondazione diversifica prudenzialmente il rischio degli investimenti in modo da garantire la conservazione nel tempo della solidità patrimoniale e del valore e ottenere una redditività adeguata, a tal fine può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto l'esercizio di imprese strumentali a norma della legislazione vigente.

Per quanto applicabile alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, nei termini temporali previsti dal Protocollo ACRI – MEF 22/4/15 e suoi possibili aggiornamenti e modificazioni, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione.

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra – rappresentata o no da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

La Fondazione nel processo di diversificazione del proprio patrimonio, in osservanza anche delle previsioni del Protocollo ACRI – MEF 22/4/15, tiene nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del proprio patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle eventuali cessioni.

La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengano previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.

Sono trasmessi all'Autorità di Vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

3.3. La gestione del patrimonio, se svolta, all'interno, in tutto o in parte, avviene con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione. La gestione, se svolta all'esterno in tutto o in parte, deve essere affidata ai soggetti abilitati di cui al Dlgs 24/2/1998 n. 58. L'affidamento della gestione a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La Fondazione si dota di un Regolamento per la gestione del proprio patrimonio.

3.4 Il Patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria e dai cespiti ed attività non conferiti, poi differenziatosi, è quello costituito dai cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione dello Statuto e si incrementa attraverso:

- a) versamento delle quote associative da parte dei soci dell'Assemblea;



- b) accantonamenti a fondi di riserva, comunque destinati e denominati, a cominciare dalla riserva obbligatoria stabilita a norma di legge dall'Autorità di vigilanza. Gli accantonamenti a fondi di riserva facoltativi saranno finalizzati a salvaguardia dell'integrità del patrimonio o alla stabilizzazione delle erogazioni nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio della effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto. La costituzione degli accantonamenti sarà comunque subordinata all'esame positivo dell'Autorità di Vigilanza;
- c) qualsiasi altra liberalità non finalizzata ad erogazioni ed espressamente destinata ad incremento del patrimonio per volontà del dante causa. In particolare la Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 32 del Codice Civile, può accettare donazioni con scopi particolari. Tali scopi devono comunque rientrare tra quelli previsti dallo Statuto;
- d) plusvalenze realizzate in relazione ad operazioni sui titoli della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 153/99.

3.5. I debiti e le garanzie prestate non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo il più recente bilancio approvato.

Comunque la Fondazione non ricorre all'indebitamento in qualsiasi forma, salvo nel caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.

#### Articolo 4

4.1. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fine di lucro dotata di piena autonomia gestionale.

4.2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà acquisire opere d'arte, beni di valore storico-ambientale, partecipazioni, anche maggioritarie, esclusivamente in società od enti operanti nei settori rilevanti di intervento istituzionale della Fondazione. Qualora tali beni di interesse storico o artistico non producano adeguata redditività gli stessi devono essere supportati da una stabile destinazione pubblica.

4.3. La Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge, destina il proprio reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione stessa;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lettera e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 ai settori rilevanti previsti dal presente Statuto;
- e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi di cui all'art. 3.4 lett. b);
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.



4.4. Si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi di legge, ancorché non distribuiti.

4.5. La Fondazione non distribuisce o assegna in alcun modo ed in alcuna forma, né diretta, né indiretta, quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai revisori, ai fondatori, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai consulenti, al di fuori dei compensi previsti dallo Statuto, retribuzioni e corrispettivi di prestazioni definiti in conformità alle disposizioni di legge.

4.6. Non costituisce reddito il corrispettivo dell'alienazione di cespiti patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio del cespite dismesso.

#### **Articolo 5**

5.1. La Fondazione opera con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di Ravenna e cioè, innanzitutto, nell'ambito della provincia di Ravenna.

5.2. Nell'ambito dell'autonoma determinazione dei propri programmi, la Fondazione può decidere specifici interventi in altri ambiti territoriali complementari.

5.3. L'ambito di operatività della Fondazione è comunque più limitato del territorio della Regione ed esclude interventi in ambiti nazionali ed internazionali.

#### **Articolo 6**

6.1. La Fondazione può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguano fini coerenti con i propri scopi, nonché ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie a norma di legge e ad enti nazionali ed internazionali associativi di fondazioni.

6.2. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, con finalità analoghe alle proprie.

#### **Articolo 7**

7.1. Con appositi regolamenti la Fondazione può regolare aspetti, procedure e quant'altro comunque riguardanti il proprio funzionamento non esplicitamente disciplinati dal presente Statuto.

#### **Articolo 8**

8.1. Sono Organi della Fondazione:



- a) l'Organo di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) l'Assemblea dei Soci.

## Articolo 9

9.1. I componenti degli Organi, il Segretario e i Vice Segretari Generali della Fondazione debbono essere scelti fra cittadini italiani e dell'Unione Europea di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, per almeno il 50 (cinquanta) per cento residenti da almeno tre anni nella provincia di Ravenna.

9.2. Non possono ricoprire incarichi negli Organi né ricoprire incarichi di Segretario o Vice Segretari Generali della Fondazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
  - 3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per qualunque delitto non colposo.
  - 5) sono stati nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione dell'incarico o siano in carica come parlamentari nazionali ed europei, ministri, vice ministri, sottosegretari o comunque denominati del Governo nazionale e di quello europeo, presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, sindaci, assessori, Presidenti e componenti dei Consigli circoscrizionali, Presidenti e componenti delle giunte delle Unioni di Comuni, consiglieri, Presidenti e componenti degli organi di comunità montane e di circoscrizioni comunque denominati, componenti gli organi direttivi di qualsiasi livello, di qualsiasi partito o movimento politico che ha depositato negli ultimi ventiquattro mesi il simbolo presso il Ministero degli Interni o per le elezioni dei Consigli elettivi di enti locali, Presidenti e Consiglieri di Amministrazione di Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché Presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra enti locali.



9.3. I componenti gli Organi debbono, dalla data di insorgenza, portare a conoscenza rispettivamente dell'Organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le eventuali situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della sussistenza e della permanenza dei predetti requisiti. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà entro trenta giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della pubblica reputazione della Fondazione.

9.4. Gli Organi della Fondazione e le eventuali commissioni e gruppi di lavoro, possono riunirsi anche in video-conferenza con modalità che assicurino l'identificazione di ciascun presente alla riunione. Gli Organi della Fondazione con appositi regolamenti, debbono definire le modalità e le documentazioni necessarie secondo le quali ciascun Organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché dei provvedimenti conseguenti, ivi comprese le previsioni di sospensione e di decadenza dalle funzioni dell'interessato.

9.5. Chiunque abbia ricoperto, nei 12 mesi precedenti, incarichi negli organi della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa non può assumere incarichi nell'Organo di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori della Fondazione.

Nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, la Fondazione non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

## **Articolo 10**

10.1. I componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale debbono essere scelti anche con l'adozione di processi di elezione funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nella gestione amministrativa e aziendale di società di capitali e/o enti, tenendo anche conto di qualificati livelli di conoscenza, competenza, professionalità fra coloro che abbiano maturato un'adeguata e concreta esperienza, anche di tipo manageriale, in relazione ai settori di intervento e di attività della Fondazione e di funzioni tecnico-amministrative. Negli Organi della Fondazione deve essere presente il Genere meno rappresentato.

10.2. La Fondazione si dota di regole per le procedure di elezione dei componenti gli Organi nel quale siano tra l'altro specificate le competenze e i profili di professionalità richiesti ed idonei ad assicurare la composizione degli Organi che permetta la più qualificata ed efficace azione della Fondazione.

## **Articolo 11**

11.1. Non possono ricoprire incarichi negli Organi e di Segretario o Vice Segretari Generali della Fondazione:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;



- il coniuge, i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso dei componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, e del Segretario Generale e dei Vice Segretari Generali;
- i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti e gli affini sino al quarto grado incluso;
- coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione di componenti gli Organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o professionali stabili e/o di collaborazione anche a tempo determinato;
- coloro che ricoprano incarichi in Organi statuari di altre Fondazioni di origine bancaria e nelle rispettive banche partecipate;
- gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti organici e permanenti;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

11.2 I componenti degli Organi di amministrazione, controllo ed il Segretario o Vice Segretari Generali della Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate e partecipate.

I componenti di tali Organi, e quelli dell'Organo di Indirizzo ed il Segretario o Vice Segretari Generali non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

I componenti dell'Organo di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

11.3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili gli incarichi di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale, eccezion fatta per il Presidente del Consiglio di amministrazione che deve essere componente e Presidente anche dell'Organo di Indirizzo, e che assume anche la denominazione di Presidente della Fondazione. Il componente di un Organo che assume l'incarico in un diverso Organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

I soci che entreranno a far parte dell'Assemblea dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, se nominati in altro Organo della Fondazione o quali Segretario o Vice Segretari Generali, saranno sospesi dalle funzioni di socio per il corrispondente periodo da non computarsi ai fini del calcolo della durata del mandato di Socio.

## Articolo 12

12.1. Nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, ma che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa



parte e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi per oggetto la causa del conflitto di interessi. Se permangono condizioni di conflitto di interessi non preventivamente segnalate e, comunque, in occasione delle quali non sia stata rispettata la disposizione di astensione dalla partecipazione alle relative deliberazioni, l'Organo di cui il soggetto è componente applica come sanzione la sospensione temporanea graduandone la durata secondo la gravità dell'omissione. Le eventuali delibere assunte con la partecipazione attiva del soggetto in conflitto di interessi vanno comunque riesaminate e rideliberate.

Nel caso che il conflitto di interessi sia insanabile, trova applicazione l'istituto della decadenza. Per ciò che concerne il Segretario Generale e i Vice Segretari Generali l'Organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 13**

13.1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi o di Segretario o Vice Segretari Generali quelle previste dall'art. 6 del D.M. 18.3.98, n. 161 e dall'art. 4 del D.M. 11.11.98, n. 468.

13.2. Il componente di ciascun Organo può chiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'Organo di cui il richiedente fa parte, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

### **Articolo 14**

14.1. Decadono dagli incarichi di componenti gli Organi della Fondazione, con dichiarazione dei rispettivi Organi di appartenenza e del Consiglio di amministrazione per il Segretario o Vice Segretari Generali, coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente Statuto o che vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto stesso.

14.2. Ciascun Organo in occasione del suo insediamento, verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti. Per il Segretario o i Vice Segretari Generali i predetti accertamenti sono operati dal Consiglio di amministrazione.

14.3. I componenti gli Organi, il Segretario e i Vice Segretari Generali della Fondazione debbono dare ai rispettivi organismi immediata comunicazione delle sopravvenute carenze di requisiti, delle incompatibilità e delle cause che determinano sospensione che li riguardano.

In caso di omessa comunicazione di una delle cause di cui al capoverso precedente si applica l'istituto della decadenza

14.4. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti dall'incarico con deliberazione dell'Organo di appartenenza.



14.5. I componenti gli Organi non possono farsi rappresentare per delega o in alcun altro modo nei rispettivi Organi di cui fanno parte.

## Articolo 15

15.1. L'Assemblea dei soci è la depositaria delle origini, della storia, della tradizione e rappresenta la continuità della Fondazione anche con l'Ente originario Cassa di Risparmio di Ravenna.

15.2. L'Assemblea è regolata dal presente Statuto e da un proprio Regolamento che ne integra la disciplina con particolare riguardo alla composizione, al funzionamento ed ai requisiti dei soci.

15.3. Dell'Assemblea fanno parte coloro che ne hanno titolo, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, per le durate rispettive previste per ciascun socio all'atto delle singole elezioni.

15.4. Anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153, l'Assemblea è composta solamente da cittadini da essa stessa eletti a titolo individuale, senza alcuna rappresentanza o segnalazione di organismi esterni di alcun genere, fatta eccezione per i soci fondatori Collegio dei Parroci di Ravenna ed il Capitolo della Basilica Metropolitana di Ravenna nonché il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna come soci di diritto.

15.5. Il numero massimo dei soci è di 70 (settanta).

15.6. I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sugli utili della Fondazione e non possono ricevere compenso alcuno per la loro partecipazione all'Assemblea. Ciascun socio, in occasione della sua prima elezione, deve sottoscrivere, una tantum, la quota associativa, versandone il relativo importo che va ad incrementare il patrimonio della Fondazione. L'ammontare e le modalità di versamento della quota saranno determinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Le quote associative dei soci sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere.

15.7. I soci rimangono in carica nell'Assemblea per dieci anni e possono essere confermati per una sola volta.

15.8. Oltre a quanto disposto dal Regolamento dell'Assemblea dei soci, per essere ammessi all'incarico di socio le persone fisiche debbono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità, e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello delle professioni, della cultura e debbono avere la residenza o il domicilio nel territorio di prevalente attività della Fondazione.

15.9. Non possono comunque essere eletti soci:

- a) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione;
- b) i dipendenti in servizio della Fondazione e di qualsiasi istituto di credito;



c) coloro che non risultino residenti o domiciliati nelle province nelle quali ha operato la Cassa di Risparmio di Ravenna.

15.10. La qualità di socio si perde anche per dimissioni, le quali hanno effetto dal momento di accettazione delle stesse da parte dell'Assemblea.

15.11. La qualità di socio si acquisisce con la elezione, su richiesta scritta dell'interessato con firma autenticata; la domanda deve essere altresì sottoscritta da almeno dieci soci e su di essa deve deliberare l'Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei votanti, purchè questi rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Ciascun socio non può proporre più di un candidato. Sono eletti soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti: qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad una votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi, da effettuarsi nell'Assemblea immediatamente successiva.

15.12. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa. Il Presidente, rappresentando esclusivamente l'Assemblea dei soci, non può coincidere nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo della Fondazione (alias Presidente della Fondazione) che a sua volta rappresenta una pluralità di soggetti in larga parte diversi.

15.13. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, entro il 31 gennaio di ogni anno accerta il numero dei soci vacanti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente, segnalandolo ai soci con lettera raccomandata, prende atto delle domande ricevute per l'elezione di nuovi soci, compie l'istruttoria per accertare che i nominativi possiedano i requisiti previsti e compila la lista dei candidati.

15.14. Il Presidente dell'Assemblea dei soci rappresenta questo Organo nei confronti dei terzi ed in giudizio e ne convoca e presiede le adunanze.

## Articolo 16

16.1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:

- l'approvazione delle norme che regolano i requisiti dei soci, la propria composizione, il proprio funzionamento e gli atti conseguenti;
- l'elezione e decadenza dei soci;
- l'elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea che rimangono in carica per cinque esercizi;
- la designazione del 50 (cinquanta) per cento dei componenti l'Organo di Indirizzo, con la presenza anche del Genere meno rappresentato;
- la predisposizione di un codice etico della Fondazione;
- l'esame e l'espressione sulle istanze, ad essa rivolte, di tutela dei soggetti destinatari degli interventi, senza interferire nelle competenze di altri Organi;



- la formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché sulle eventuali operazioni di trasformazione, fusione o incorporazioni di altri enti nella Fondazione;
- la formulazione di pareri non vincolanti sui programmi pluriennali, sul documento programmatico previsionale e sul bilancio di esercizio;
- la formulazione del parere non vincolante per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.

I sopracitati pareri dovranno essere espressi comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci, salvo che per il bilancio di esercizio per il quale il parere dovrà essere espresso entro il 20 maggio di ogni anno.

L'Assemblea dei soci formula, inoltre, pareri non vincolanti e proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività e competenze della Fondazione.

16.2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea assicura inoltre il rispetto del codice etico della Fondazione.

#### **Articolo 17**

17.1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, e comunque in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio con lettera raccomandata, raccomandata a mano o mail certificata al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere prevista almeno per il giorno successivo a quello stabilito per la prima ed al massimo entro trenta giorni.

17.2. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

17.3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, in caso di sua mancanza o impedimento dal Vice Presidente ed in caso di mancanza anche di questi dal socio più anziano per carica ed a parità dal più anziano di età.

17.4. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca - senza voti contrari - altra forma di votazione.

17.5. L'Assemblea, di volta in volta, designa un proprio componente come segretario dell'Assemblea stessa, per la redazione del verbale che deve essere sottoscritto dal segretario medesimo e dal Presidente dell'Assemblea.



17.6. Il Presidente dell'Assemblea dei soci può invitare di volta in volta alle adunanze il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale anche per riferire sulle attività, iniziative e progetti della Fondazione stessa.

## Articolo 18

18.1 Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre alle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:

- a) le modifiche dello Statuto, la trasformazione e lo scioglimento della Fondazione col voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
- b) l'approvazione e la modifica di propri regolamenti interni;
- c) la nomina e l'eventuale motivata revoca del Consiglio di amministrazione, la determinazione dei compensi degli amministratori e dei rimborsi spese;
- d) la nomina e l'eventuale revoca motivata e per giusta causa dei componenti il Collegio dei revisori, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
- d) l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
- e) l'eventuale accollo alla Fondazione delle possibili sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione nei limiti della normativa vigente e con parere conforme del Collegio dei revisori per i membri dell'Organo di Indirizzo;
- f) la nomina di proprie commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali medaglie di presenza e rimborsi spese. Qualora delle Commissioni consultive e di studio entrino a far parte membri degli Organi della fondazione l'incarico dovrà essere concordato e conferito con delibera, sentito il parere del Collegio dei revisori per le eventuali medaglie di presenza e rimborsi spese. Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella medesima giornata ed i rimborsi spese, da riservare ai soli residenti fuori sede, possono essere corrisposti solo a fronte di spese documentate;
- g) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- h) la determinazione degli indirizzi, sentito il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Soci, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle esigenze del territorio, con l'individuazione di settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali finalizzare le risorse tempo per tempo disponibili. In tale ambito di indirizzi, definisce le linee di massima degli obiettivi;
- i) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali principali ed i primari strumenti di intervento della Fondazione;
- j) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- k) la verifica dei risultati dell'azione pluriennale della Fondazione;
- l) l'istituzione, l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei soci;
- m) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e di fusione per incorporazione nella Fondazione di eventuali altri organismi;
- n) i compensi ed i rimborsi spese dei componenti l'Organo di Indirizzo, secondo le previsioni di legge, da determinare con il parere favorevole del Collegio dei revisori.



Per i componenti dell'Organo di indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non "corrispettivi", ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'Organo e alle eventuali spese sostenute.

Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella medesima giornata ed i rimborsi spese, da riservare ai soli residenti fuori sede, possono essere corrisposti solo a fronte di spese documentate. Non sono previste remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

## Articolo 19

19.1. L'Organo di Indirizzo è composto da 16 (sedici) componenti designati, comunque sempre nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto dell'art. 4, comma 1, lett. c) del Dlgs 153/99.

19.2. Le designazioni vanno intese non come forme di rappresentanza organica in seno alla Fondazione di interessi propri degli enti o comunque degli organismi designanti, bensì quali momenti di selezione rivolti alla confluenza nell'Organo di Indirizzo di elevate esperienze, capacità, professionalità diverse, per concorrere alla migliore realizzazione degli scopi della Fondazione.

19.3. I componenti dell'Organo di Indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono in alcun modo, ma agiscono in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, esercitando le loro funzioni senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto.

19.4. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce diritti di sorta di contenuto patrimoniale, reddituale e comunque economico sul patrimonio e sulle rendite della Fondazione.

19.5. I componenti l'Organo di Indirizzo, in tutto 16 (sedici), sono di seguito elencati:

- 8 (otto) designati dall'Assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con la presenza anche del Genere meno rappresentato;
- 1 (uno) per designazione del Comune di Ravenna;
- 1 (uno) per designazione della Provincia di Ravenna;
- 1 (uno) per designazione congiunta:
  - a) per la prima metà del mandato:
    - della Archidiocesi Metropolitana di Ravenna e Cervia;
    - della Diocesi di Faenza e Modigliana;
    - della Diocesi di Imola;
    - della Diocesi di Forlì e Bertinoro;
    - della Diocesi di Rimini;
    - della Diocesi di Cesena;
    - della Archidiocesi di Bologna
  - b) per la seconda metà del mandato:
    - della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Ravenna;
    - della Regione Emilia-Romagna;
    - del Comune di Faenza;



- del Comune di Cervia;
- del Comune di Lugo;
- insieme dai Comuni di Massa Lombarda e di Alfonsine;
- insieme dai Comuni di Russi, Bagnacavallo, Fusignano e Cotignola;
- insieme dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, nonché dalla Comunità Montana dell'Appennino Faentino;
- insieme dai Comuni di Conselice, Sant'Agata sul Santerno, Castelbolognese, Bagnara di Romagna e Solarolo;
- del Comune di Imola;
- del Comune di Bologna;
- del Comune di Forlì;
- del Comune di Cesena;
- 1 (uno) per designazione congiunta:
  - dell'Unione Agricoltori della Provincia di Ravenna;
  - insieme dell'Associazione Provinciale del Commercio e del Turismo-ASCOM- della Provincia di Ravenna e della Federazione Esercenti e Commercianti - Confesercenti della Provincia di Ravenna;
  - insieme della Confederazione Nazionale dell'Artigianato – CNA della Provincia di Ravenna e della Confartigianato della Provincia di Ravenna;
  - insieme della Lega Provinciale Cooperative e Mutue di Ravenna, dall'Associazione Generale delle Cooperative Italiane della provincia di Ravenna e dall'Unione Provinciale Cooperative e Mutue di Ravenna;
  - insieme della Confindustria – Ravenna e Confimi Impresa - Ravenna;
  - insieme della Federazione Provinciale Coldiretti - di Ravenna e della Confcoltivatori-Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Ravenna;
  - insieme, dell'Associazione Agenti Marittimi Raccomandati e Mediatori Marittimi di Ravenna, dell'Associazione Ravennate e Spedizionieri Internazionali di Ravenna, dall'Unione Utenti e degli Operatori del Porto di Ravenna e dalla Compagnia Portuale Srl di Ravenna;
- 1 (uno) per designazione congiunta:
  - insieme dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Ravenna;
  - insieme dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Ravenna e del Consiglio Notarile della Provincia di Ravenna;
  - insieme dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna, del Collegio dei Periti industriali della Provincia di Ravenna;
  - insieme dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ravenna;
  - insieme dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ravenna, del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Ravenna e dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Ravenna;
- 1 (uno) per designazione congiunta:
  - insieme dell'Università di Bologna e della Fondazione Flaminia con sede a Ravenna;



- della Società Dante Alighieri-Comitato di Ravenna;
  - del Ravenna Festival;
  - dell'Associazione Musicale Angelo Mariani di Ravenna Scrl;
  - dell'Accademia Bizantina di Ravenna;
  - della Società di Studi Ravennati;
- 1 (uno) per designazione congiunta:
- dell'Opera Santa Teresa del Bambin Gesù con sede a Ravenna;
  - dell'Ordine della Casa Matha con sede a Ravenna;
  - del Comitato Provinciale di Ravenna della Croce Rossa Italiana;
  - della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi con sede a Ravenna;
  - del Comitato per il restauro di Opere Risorgimentali di Ravenna;
- 1 (uno), tempo per tempo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (alias Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna), secondo la previsione dell'articolo 4.5.2. dell'Atto di Indirizzo 5 Agosto 1999 del Ministro del Tesoro.

19.6. Le designazioni di componenti l'Organo di Indirizzo vanno sempre effettuate dai legali rappresentanti degli organismi titolari delle designazioni stesse, per iscritto e con firma autenticata.

19.7 L'Organo di Indirizzo, prima che venga avviata la procedura per il rinnovo quadriennale degli Organi, verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione stessa.

## Articolo 20

20.1. I componenti l'Organo di Indirizzo debbono essere designati per l'intero mandato e debbono essere scelti tra cittadini italiani con l'attenzione anche di favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione. Tali componenti, scelti fra persone che possiedano i requisiti previsti dal presente Statuto, debbono possedere i requisiti di cui allo Statuto medesimo e non debbono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto stesso.

20.2. I componenti l'Organo di Indirizzo debbono essere in possesso di appropriate e coerenti conoscenze ed esperienze nel funzionamento o nei settori d'intervento della Fondazione.

20.3. Oltre da quanto sopra previsto, non possono far parte dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione cittadini che, per pubbliche funzioni, rispondano dei loro comportamenti a organi pubblici elettivi quali i componenti del Governo, del Parlamento nazionale e di quello europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali e delle rispettive giunte, compresi i Sindaci ed il Presidente della giunta stessa, nonché i membri dei rispettivi organi di controllo ed inoltre coloro che esercitino funzioni giurisdizionali, nonché tutti coloro di cui all'articolo 9.2.



## Articolo 21

21.1. Per la costituzione e l'insediamento, tempo per tempo, dell'Organo di Indirizzo si dispone quanto segue:

- a) Almeno tre mesi prima di ogni scadenza, (ovvero entro sessanta giorni, nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato) il Presidente della Fondazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano o mail certificata, provvede ad avvisare gli organi e gli enti, compresa l'Assemblea dei soci (tramite il suo Presidente), cui competono, pro quota, le rispettive elezioni e/o designazioni e dei requisiti statutari che debbono possedere i designati;
- b) tutti gli organi e gli enti, compresa l'Assemblea dei soci, debbono provvedere alle rispettive designazioni entro il termine di tre mesi citato alla lettera a) del presente comma;
- c) il nuovo Organo di Indirizzo si insedia alla scadenza prevista e quando siano stati designati ed abbiano accettato l'incarico un numero di componenti pari almeno a dieci componenti l'Organo di Indirizzo stesso; la riunione di insediamento, con le forme previste, è convocata dal Presidente della Fondazione;
- d) fino a quando non si insedia il nuovo Organo di Indirizzo rimane in carica il precedente nella pienezza delle competenze e responsabilità;
- e) nel caso in cui, dopo quattro mesi dall'insediamento del nuovo Organo di Indirizzo non siano stati designati taluni componenti l'Organo di Indirizzo, il Presidente della Fondazione deve convocare (con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano o mail certificata, spedita almeno dieci giorni prima della riunione) in una o più distinte adunanze - quanti siano i componenti l'Organo di Indirizzo ancora da designare - gli organismi titolari delle designazioni dei componenti ancora vacanti dell'Organo di Indirizzo stesso. Tali adunanze, presiedute ed introdotte dal Presidente della Fondazione, debbono tenersi entro il quarantesimo giorno dal predetto decorso termine quadrimestrale di inadempienza, nella sede della Fondazione stessa, per raccomandare agli organismi ritardatari l'importanza e la necessità dell'adempimento delle rispettive designazioni da effettuarsi entro i sessanta giorni successivi. Nell'eventualità che, anche dopo il superamento infruttuoso di tale nuovo termine, risultassero ancora vacanti taluni componenti dell'Organo di Indirizzo, il Presidente della Fondazione dovrebbe procedere, con tutte le stesse modalità sovraesposte in questa lettera e), alla convocazione degli inadempienti, entro i sessanta giorni successivi al superamento del nuovo sopracitato termine, in una o più ulteriori adunanze dei rispettivi inadempienti con all'ordine del giorno l'elezione, con quorum dei 2/3 degli aventi diritto a ogni singola designazione, dei rispettivi vacanti designandi. Se con tali votazioni ancora non venissero espresse le eventuali designazioni mancanti, con le medesime modalità, il Presidente della Fondazione, entro i successivi sessanta giorni, dovrebbe procedere, con tutte le stesse modalità sovraesposte in questa lettera e), a nuove adunanze dei rispettivi inadempienti indicando l'elezione dei componenti vacanti con quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto ad ogni singola designazione. Se pure tale tentativo non desse frutti, il Presidente della Fondazione, entro i sessanta giorni successivi, con tutte le medesime modalità delle precedenti adunanze, dovrebbe infine procedere a convocare ultime riunioni degli inadempienti alle eventuali singole designazioni, con all'ordine del giorno l'elezione, sempre con votazioni distinte, dei designandi, a maggioranza dei presenti, qualsiasi sia il numero di essi intervenuto in seconda convocazione.



21.2. Quando più Enti, Organismi ed Istituzioni sono tenuti ad esprimere una comune designazione, la comunicazione deve essere riferita ad unico nominativo e deve recare la sottoscrizione, con firma autenticata, dei legali rappresentanti dei soggetti designanti, salvo quanto disposto dal precedente comma per i casi di eventuali ritardate designazioni.

21.3. I posti per qualsiasi motivo rimasti transitoriamente scoperti, per i quali sia stato rivolto l'invito alla designazione, restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura di tali incarichi non impedisce, né rallenta il funzionamento dell'Organo di Indirizzo della Fondazione.

## **Articolo 22**

22.1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica 4 (quattro) anni dall'insediamento dell'Organo; chi è designato o comunque accetta l'incarico successivamente all'insediamento rimane in carica fino alla conclusione del mandato quadriennale degli altri componenti l'Organo di Indirizzo per primi insediatisi.

Gli incarichi nell'Organo di Indirizzo, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo della Fondazione in cui l'incarico è stato svolto (eccettuata l'Assemblea dei Soci).

Non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Chi ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente eletto dopo che sia trascorso un periodo di almeno 3 (tre) anni.

22.2. I componenti l'Organo di Indirizzo possono essere confermati per una sola volta.

22.3. Alla scadenza del mandato dell'Organo di Indirizzo i componenti rimangono nel loro ufficio fino all'insediamento del nuovo Organo di Indirizzo.

22.4. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo si perde anche per decadenza e dimissioni, le quali hanno effetto dalla data di ricezione della comunicazione relativa.

## **Articolo 23**

23.1. Il Presidente della Fondazione convoca con lettera raccomandata (indirizzata al domicilio dei componenti), raccomandata a mano o mail certificata, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata, l'Organo di Indirizzo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità per le competenze e responsabilità dell'Organo stesso ed almeno due volte all'anno, ne predispone l'ordine del giorno, specificando luogo, giorno ed ora di svolgimento in prima ed eventualmente in seconda convocazione, assicura il corretto svolgimento delle adunanze, ma non può assumere provvedimenti d'urgenza nelle competenze dell'Organo di Indirizzo. La seconda convocazione deve essere fissata almeno per il giorno successivo a quello stabilito per la prima. Le adunanze dell'Organo di Indirizzo sono validamente costituite in



prima convocazione quando sia presente un numero di componenti pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.

23.2. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori. In caso di assenza del Presidente, l'Organo di Indirizzo è presieduto da colui che sostituisce il Presidente a norma di Statuto, con i medesimi poteri limitati. L'Organo di Indirizzo è altresì convocato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei componenti in carica che concordino esplicitamente nella richiesta scritta sull'ordine del giorno.

23.3. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione ed il Presidente dell'Assemblea dei soci.

23.4. L'Organo di Indirizzo delibera a maggioranza dei votanti, salvo che per le modifiche statutarie e nei casi di trasformazione o di scioglimento della Fondazione. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando si riferiscano a decisioni su persone a meno che l'Organo di Indirizzo stabilisca, senza voti contrari, altra forma di votazione. Il Presidente dell'Organo di Indirizzo si astiene nella votazione quando la stessa lo riguardi personalmente, quando concerne l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, quando si tratti di argomenti votati dal Consiglio di amministrazione e posti all'approvazione dell'Organo di indirizzo e quando trattasi di deliberazioni concernenti programmi ed attività, la definizione degli obiettivi e delle priorità di azione della Fondazione, nonché la determinazione delle linee di gestione del patrimonio e sulle decisioni relative ai compensi.

23.5. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo interviene il Segretario Generale o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di Statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente della Fondazione.

## **Articolo 24**

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di dieci consiglieri, su deliberazione dell'Organo di Indirizzo, assicurando la presenza del Genere meno rappresentato. Essi durano in carica 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di elezione e possono essere confermati per una sola volta. I consiglieri debbono possedere i requisiti e le competenze previste dal presente Statuto per i componenti l'Organo di Indirizzo.

Gli incarichi nel Consiglio di amministrazione ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo della Fondazione in cui l'incarico è stato svolto (eccettuata l'Assemblea dei Soci).

Non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

I Consiglieri di Amministrazione che abbiano svolto due mandati consecutivi possono essere



nuovamente eletti dopo che sia trascorso un periodo di almeno 3 (tre) anni.

24.2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti per 4 (quattro) anni dal Consiglio di amministrazione nel proprio ambito. Essi permangono nella carica sino alla scadenza del loro mandato consiliare.

24.3. I consiglieri rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrano in carica i rispettivi successori.

24.4. I consiglieri della Fondazione eletti in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

24.5. Decade dall'incarico il consigliere di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervenga per almeno tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso; in tal caso il consigliere in questione non può essere rieletto per un quinquennio dalla dichiarazione di decadenza.

24.6. I componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono assumere le funzioni di Consigliere di amministrazione e di Sindaco nella società bancaria conferitaria e nelle sue controllate.

## **Articolo 25**

25.1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato almeno dodici volte all'anno presso la sede della Fondazione o, occorrendo, altrove ad iniziativa del Presidente o di chi momentaneamente ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data stabilita.

25.2. I Consiglieri, in numero di almeno un terzo o il Collegio dei Revisori, con richiesta motivata e contestualmente sottoscritta, possono chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione, indicando l'ordine del giorno. In tale caso il Presidente della Fondazione, o chi momentaneamente ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla ricezione della sopracitata richiesta.

## **Articolo 26**

26.1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e del presente Statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione in relazione al perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali e della difesa del valore e della redditività non effimera del patrimonio della stessa.

26.2. Il Consiglio di amministrazione può delegare talune proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario Generale, ed ai Vice Segretari determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe deve essere data comunicazione al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.



26.3. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

- a. l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b. la determinazione degli indirizzi dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione per le competenze diverse dalle responsabilità esclusive di altri organi della Fondazione stessa, in particolare nell'ambito degli indirizzi generali espressi dall'Organo di Indirizzo;
- c. la nomina e la revoca del Segretario generale e del Vice Segretario Generale, determinandone i termini e le condizioni dei rapporti di collaborazione;
- d. l'approvazione di regolamenti interni al Consiglio di Amministrazione;
- e. l'acquisto o la vendita di immobili nei limiti di quanto disposto dalla legge;
- f. la donazione di immobili;
- g. l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia al diritto di opzione relativamente alle stesse da effettuarsi a norma di legge;
- h. l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
- i. la designazione, l'elezione e la nomina di persone ad incarichi presso società od enti;
- j. la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;
- k. la predisposizione del documento programmatico previsionale e del bilancio di esercizio annuali, la relazione sulla gestione, compresa l'indicazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
- l. la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali, tenendo conto delle linee indicate dall'Organo di Indirizzo e sentiti gli eventuali pareri espressi dall'Assemblea dei soci;
- m. la gestione esecutiva di quanto di competenza dell'Organo di Indirizzo;
- n. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- o. l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- p. la verifica per i propri componenti della esistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- q. la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
- r. la promozione di azioni avanti ad organi giurisdizionali, la resistenza o l'eventuale rinuncia alle stesse, nonché ogni deliberazione relativa alle questioni di carattere stragiudiziale;
- s. la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
  - alle modifiche statutarie;
  - alle strategie, indirizzi e programmi comunque di competenza dell'Organo di Indirizzo;
- t. la definizione (con il parere favorevole del Collegio dei revisori) dei compensi e remunerazioni degli amministratori chiamati a ricoprire incarichi particolari. Non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari;
- u. l'eventuale accollo alla Fondazione delle possibili sanzioni amministrative e tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione, nei limiti della normativa vigente.



I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative.

I compensi dei componenti degli organi della Fondazione (con l'osservanza del rispetto dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del Protocollo ACRI – MEF 22/4/15) sono anche commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, con la presenza del Genere meno rappresentato, determinandone funzioni, composizione e durata; può inoltre costituire Comitati tecnici e scientifici, formati da esperti scelti fra persone specificamente competenti nei campi di intervento della Fondazione, chiamando a farne parte anche elementi esterni al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione determina preventivamente gli eventuali compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni e dei Comitati rappresentati unicamente da medaglie di presenza sulla base di una delibera adottata dall'Organo di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Qualora delle commissioni consultive di studio entrino a far parte membri degli Organi della Fondazione, l'incarico dovrà essere concordato e conferito con delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, per eventuali medaglie di presenza e rimborsi spese.

## **Articolo 27**

27.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

27.2. In assenza del Presidente presiede le adunanze il Vice Presidente ovvero chi sostituisce il Presidente a termini di Statuto.

27.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. Nel computo non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

27.4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

27.5. Le votazioni relative a nomine, ad elezioni o a designazioni ad incarichi, nonché quelle riguardanti componenti il Consiglio di amministrazione si effettuano per scheda segreta, a meno che il Consiglio stesso stabilisca, senza voti contrari, altra forma di votazione.

27.6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale o, in sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e che va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o da coloro che ne hanno fatto le veci.



## Articolo 28

28.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (anche definito Presidente della Fondazione), è pure Presidente dell'Organo di Indirizzo, è il legale Rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Indirizzo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Nell'Organo di Indirizzo il Presidente vota sulle questioni riguardanti l'ordine e l'organizzazione dei lavori.

28.2. In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il parere del Segretario Generale, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari, di competenza del Consiglio di Amministrazione, dei quali deve riferire e chiedere la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione immediatamente successiva.

28.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di sua spettanza sono adempiute dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica dal più anziano di età.

28.4. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può delegare, per tempi definiti, per singoli atti o categorie di atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

28.5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della assenza o dell'impedimento di chi viene sostituito.

## Articolo 29

29.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi con la presenza del Genere meno rappresentato e da due supplenti con la presenza del Genere meno rappresentato, eletti dall'Organo di Indirizzo, con i requisiti di onorabilità, competenza e professionalità previsti dal presente Statuto e dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

29.2. L'Organo di Indirizzo, all'atto del rinnovo del Collegio dei Revisori, decide anche chi dovrà presiederlo. Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori, fino alla conclusione del mandato di tale organo, viene eletto Presidente il componente più anziano d'età.

29.3. I Revisori durano in carica 4 (quattro) anni dalla data di assunzione della stessa. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrano in carica i loro successori.

Gli incarichi nel Collegio dei revisori ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo della Fondazione in cui l'incarico è stato svolto (eccettuata l'Assemblea dei Soci).

Non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.



Chi ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente eletto dopo che sia trascorso un periodo di almeno 3 (tre) anni.

29.4. In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso del Presidente del Collegio dei revisori subentra nella funzione di Presidente del Collegio il componente più anziano di carica ed in caso ancora di parità il più anziano di età. I membri supplenti subentrano in caso di decesso, dimissioni o decadenza, secondo l'ordine dei voti espresso dall'Organo di Indirizzo, garantendo comunque la presenza del Genere meno rappresentato. In caso di prevista assenza, col subentro del supplente, del Genere meno rappresentato, subentra il sindaco supplente del Genere meno rappresentato; nel caso di parità prevale il più anziano d'età se già è garantita la presenza del Genere meno rappresentato.

29.5 Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione ed esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente. I componenti del Collegio devono assistere alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive trova applicazione l'istituto della decadenza. I Revisori potranno assistere alle sedute del Comitato Esecutivo, eventualmente istituito.

### **Articolo 30**

30.1. Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone, fornite dei requisiti di onorabilità, professionalità e incompatibilità definiti dal presente Statuto, dotate di specifiche conoscenze ed esperienze in relazione alle attività ed agli scopi della Fondazione.

30.2. Il Consiglio di Amministrazione:

- determina il mandato del Segretario, specificandone eventualmente anche altri compiti al di fuori di quelli contemplati dal presente Statuto;
- nomina uno o due Vice Segretari, con il compito di sostituire il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

30.3. Il Segretario Generale:

- a. coadiuva il Presidente, o chi ne fa le veci, nell'istruzione degli atti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza;
- b. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante;
- c. assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- d. non può ricoprire l'incarico di Direttore Generale della società bancaria conferitaria.



30.4. Al Segretario Generale si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11.1, 11.2 e 20.3 del presente statuto; inoltre non può assumere incarichi in altre fondazioni di origine bancaria o su loro designazione.

30.5. Possono essere nominati Segretario generale e Vice Segretario anche dipendenti distaccati da società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

### **Articolo 31**

31.1. Per i componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori, e per il Segretario e i Vice Segretari Generali si applicano i divieti di cumulo con altre cariche, disposti dalla normativa vigente.

### **Articolo 32**

32.1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi ai Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

32.2. La Fondazione tiene altresì il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. La cura di detti libri è responsabilità del Presidente dell'Assemblea dei soci che può farsi coadiuvare dal Segretario Generale.

32.3. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento delle proprie attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata.

32.4. Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

32.5. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verranno tenute contabilità separate ed i relativi rendiconti saranno allegati al bilancio annuale.

### **Articolo 33**

33.1. Ai Soci in quanto tali non spettano indennità alcuna, né rimborsi, né medaglie di presenza per la partecipazione alle Assemblee dei Soci.

33.2. Ai componenti l'Organo di Indirizzo, sentito il parere del Collegio dei Revisori, spetta una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni nell'Organo stesso, della stessa misura di quella erogata ai componenti degli altri Organi della Fondazione stessa, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni.



33.3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni. La misura di tali compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dall'Organo di Indirizzo. Tale determinazione viene effettuata per i Consiglieri ed i componenti l'Organo di Indirizzo con scadenza annuale ed, invece, all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato del loro ufficio per i Revisori.

#### **Articolo 34**

34.1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

34.2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi poliennali formulati dall'Organo di Indirizzo medesimo.

34.3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.

34.4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del rendiconto predisposto dal Segretario Generale, redige il progetto di bilancio di esercizio per l'anno precedente, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione e lo consegna contestualmente al Collegio dei Revisori che, entro il 15 maggio predispone la propria relazione.

Nella stessa data in cui è stato consegnato al Collegio Sindacale, il progetto di bilancio sarà inoltrato al Presidente dell'Assemblea dei Soci per il previsto parere non vincolante da formularsi entro il 20 di maggio.

L'Organo di Indirizzo, sulla base della relazione del Collegio dei Revisori e del parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio di esercizio costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza. Sono fatte salve le emanande disposizioni che saranno dettate in merito con il regolamento di cui all'art. 9, co.5, del D.Lgs. 153/99.

34.5. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione debbono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per gli adempimenti di loro competenza, entro i trenta giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione.

34.6. Il bilancio annuale si compone dello Stato Patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando le erogazioni devolute nei confronti delle diverse categorie dei destinatari. Nella redazione del bilancio e nella relazione sulla gestione la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni



di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. In particolare il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

34.7. Il bilancio della Fondazione può essere certificato annualmente da parte di una società di revisione scelta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per periodi non superiori al triennio.

34.8. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici dalla Fondazione nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell'Autorità di vigilanza.

### **Articolo 35**

35.1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha durata illimitata.

35.2. La Fondazione, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del Consiglio di Amministrazione, col voto favorevole dell'Organo di Indirizzo ed il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, può trasformarsi, fondersi, incorporare o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti privati originati da Fondazioni di origine bancaria, per conseguire più efficacemente gli scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

35.3. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione.

### **Articolo 36**

36.1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Organo di Indirizzo.

36.2. L'iniziativa di proporre la modifica statutaria può essere assunta dall'Organo di Indirizzo, dal Consiglio di amministrazione o dall'Assemblea dei soci.

36.3. Le proposte di modifica statutaria debbono essere formulate compiutamente in forma di testo normativo e controfirmate dai proponenti ed inviate al Presidente della Fondazione che deve iscrivere all'ordine del giorno della prima riunione successiva.

36.4. La modifica statutaria sottoposta all'Organo di Indirizzo, previo parere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, è approvata con il voto favorevole di almeno 11 Componenti.



## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 37

37.1. I residui soci vitalizi entrati in carica prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 356/1990 conservano la qualità di socio vita natural durante, salvo le ipotesi di decadenza o dimissioni.

### Articolo 38

38.1. Lo Statuto entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Fondazione assicurerà la pubblicità dello Statuto stesso nelle forme ritenute più idonee.

### Articolo 39

39.1. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, dell'Unione Europea e le norme di settore.

### Articolo 40

40.1. Le modifiche dello Statuto relative alla nuova lettera "d" dell'art. 9.2 si applicano per gli organi della Fondazione di nomina o elezione successiva all'entrata in vigore della modifica stessa.

40.2. Le modifiche dello Statuto che nei singoli Organi garantiscono le differenze di genere si applicano dalle elezioni successive all'entrata in vigore di tali modifiche statutarie, salvi i casi di decadenza, dimissioni o decessi; in tali casi le modifiche dello Statuto relative alle garanzie sulla differenza di genere si applicano dall'approvazione delle modifiche di Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

### Articolo 41

41.1. La durata quadriennale dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori entrano in vigore all'atto del rinnovo di tali Organi attualmente in carica.

**INDICE**

Art. 1	Denominazione, natura, origine e sede	Pag. 1
Art. 2	Scopi e settori di intervento	Pag. 1
Art. 3	Patrimonio: composizione, gestione e vincoli	Pag. 3
Art. 4	Modalità di funzionamento; definizione e destinazione del reddito	Pag. 4
Art. 5	Ambito di operatività	Pag. 5
Art. 6	Adesioni e partecipazioni	Pag. 5
Art. 7	Regolamenti	Pag. 5
Art. 8	Organi	Pag. 5
Art. 9	Requisiti ed onorabilità; limiti, divieti ed obblighi	Pag. 6
Art. 10	Esperienze e professionalità dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e del Segretario Generale	Pag. 7
Art. 11	Esclusioni, incompatibilità, decadenze e sospensioni	Pag. 7
Art. 12	Conflitti di interessi, astensione e sanzioni	Pag. 8
Art. 13	Cause di sospensione	Pag. 9
Art. 14	Cause di decadenza e verifica dei requisiti	Pag. 9
Art. 15	Assemblea dei Soci: composizione e funzionamento	Pag. 10
Art. 16	Assemblea dei Soci: competenze	Pag. 11
Art. 17	Assemblea dei Soci: adunanze	Pag. 12
Art. 18	Organo di Indirizzo: competenze	Pag. 13
Art. 19	Organo di Indirizzo: composizione	Pag. 14
Art. 20	Organo di Indirizzo: requisiti ed incompatibilità	Pag. 16
Art. 21	Organo di Indirizzo: designazioni, costituzione ed insediamento	Pag. 17
Art. 22	Organo di Indirizzo: durata dell'incarico	Pag. 18
Art. 23	Organo di Indirizzo: modalità di convocazione e di funzionamento	Pag. 18
Art. 24	Consiglio di Amministrazione: composizione, durata del mandato, decadenza e divieti	Pag. 19
Art. 25	Consiglio di Amministrazione: modalità di convocazione	Pag. 20
Art. 26	Consiglio di Amministrazione: competenze, deleghe di poteri e funzionamento	Pag. 20
Art. 27	Consiglio di Amministrazione: adunanze e deliberazioni	Pag. 22
Art. 28	Presidente: poteri e funzioni	Pag. 23
Art. 29	Collegio dei Revisori: composizione, durata in carica e attribuzioni	Pag. 23
Art. 30	Segretario Generale: nomina, requisiti, funzioni e incompatibilità	Pag. 24
Art. 31	Divieti di cumuli di cariche	Pag. 25
Art. 32	Libri e scritture contabili	Pag. 25
Art. 33	Organi: medaglie, rimborsi e compensi	Pag. 25
Art. 34	Bilancio di esercizio e documento programmatico previsionale: scadenze, certificazione e pubblicità	Pag. 26
Art. 35	Durata e liquidazione	Pag. 27
Art. 36	Modifiche statutarie	Pag. 27



Art. 37	Disposizioni transitorie e finali: Soci	Pag. 28
Art. 38	Disposizioni transitorie e finali: entrata in vigore dello Statuto, decorrenze	Pag. 28
Art. 39	Disposizioni transitorie e finali: richiamo alla legge	Pag. 28
Art. 40	Disposizioni transitorie e finali: entrata in vigore art 9.2 d	Pag. 28
Art. 41	Disposizioni transitorie e finali: entrata in vigore durata Organi Sociali	Pag. 28